

COMUNE DI BALME
Città Metropolitana di Torino

Variante al Piano Regolatore Intercomunale redatta ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

Redazione a cura di HYDRODATA

CODICE DOCUMENTO	ELABORATO
3881-V08-00201-DOC	V.02

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE
01	AGO. 25	C.DUTTO	S.TOZZI	L.FRESIA	
00	SETT. 24	C.DUTTO	S.TOZZI	R.BERTERO	

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZION

INDICE

1. PREMESSA 1

2. NORME DI ATTUAZIONE 1

3. VARIANTE IN PROGETTO 6

1. PREMESSA

Il presente elaborato riporta le norme di attuazione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) vigente del Comune di Balme, nella Città Metropolitana di Torino, relative alle aree interessate dalla realizzazione delle opere dell'impianto idroelettrico denominato Balme.

Dal punto di vista urbanistico il **Comune di Balme** si avvale delle prescrizioni del P.R.G. approvato con delibera n. 56 del 29.11.1979 dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Regionale con delibera n. 68-4068 del 09.02.1981; Il progetto Definitivo di Variante al P.R.G.C. per adeguamento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 il 30-11-2007 e n. 11 in data 30/05/2008.

La versione cartografica consultata è aggiornata con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n.3-1022 del 21.02.2020.

In riferimento ed in conformità con quanto stabilito nella citata D.G.R., le pagine che seguono costituiscono le schede normative specifiche delle singole aree interessate, contenenti tutte le prescrizioni e le previsioni necessarie per la compatibilità e la conformità urbanistica alla realizzazione delle opere in progetto.

2. NORME DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda la destinazione d'uso del territorio, la localizzazione delle opere interessa le seguenti aree, desunte dalle Tavole di Azzonamento del Piano.

Intervento	Zonizzazione PRGC	Classi di pericolosità geomorfologica
Aree di cantiere a monte dell'opera di presa	· Ambiti di valenza storico-ambientali · Vincolo idrogeologico · Area agricola · Aree boscate · Ambiti vincolati ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004	· Settori inedificati - Classe IIIa
Opera di presa	· Area agricola. · Vincolo idrogeologico · Ambiti di valenza storico ambientale · Aree boscate · Ambiti vincolati ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004	
Manufatto alloggiamento misuratore di portata	· Area agricola · Vincolo idrogeologico	
Condotta forzata	· Area agricola · S10 - Area per il verde pubblico, per gioco e lo sport · Fascia di rispetto pozzi acquedotto (ZRR/ZRA) · Vincolo idrogeologico · Aree boscate · Ambiti vincolati ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004	· Settori inedificati - Classe IIIa · Settori edificati - Classe IIIb3
Aree di cantiere lungo la condotta forzata	· Area agricola. · Vincolo idrogeologico	· Settori inedificati - Classe IIIa
Aree di cantiere per accumulo tubazioni	· S10 - Area per il verde pubblico, per gioco e lo sport · Fascia di rispetto pozzi acquedotto · Vincolo idrogeologico	

Aree di cantiere in sinistra del torrente Stura	· Area agricola · Vincolo idrogeologico	
Centrale di produzione	· Area agricola · S - Area destinata a servizi pubblici (solo fase di cantiere) · Vincolo idrogeologico	
Scarico centrale di produzione	· Area agricola · Vincolo idrogeologico	
Linea elettrica cabina Balme Centro	· Tratto interrato su strada esistente – area agricola · Vincolo sciistico. · Vincolo idrogeologico	

Figura 1 - Interventi in progetto e relative aree del PRG del Comune di Balme interessate

Nel seguito è riportato lo stralcio degli articoli tratti dalle Norme di Attuazione del PRG relativi alle aree interferite dall'impianto.

Art. 20 - Vincoli per la protezione del territorio

20.1 – Prescrizioni di carattere geologico
(…)
1 – il PRGC individua (…) *il limite del vincolo idrogeologico. Nelle aree comprese nel vincolo non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico.*
2 – Con riferimento alle tavole (…) *riportanti le perimetrazioni delle classi di pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica risultanti dalla carta di Sintesi (…) per adeguamento alla previsione del PAI* (…) *si riprendono di seguito, le limitazioni alle trasformazioni edilizie* (…) *suddivise per classi di pericolosità.*
(…)
Classe IIIa – ambiti inedificabili
Tali ambiti sono associati a situazioni di pericolosità geologica accertata e quindi non sono idonei ad ospitare nuovi insediamenti, fatti salvi gli interventi previsti per la classe III indifferenziata, che comunque non possono riguardare aree classificate in "dissesto in atto o incipiente".

Classe IIIb – ambiti edificati
Nell'ambito di tale classe si è ritenuto di inserire tre suddivisioni, che consentono una più precisa modulazione degli indirizzi urbanistici in relazione alle possibilità di intervento per la mitigazione della pericolosità geologica.

Sottoclasse IIIb3
Tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, dovranno essere subordinati all'esecuzione di indagini geologiche e geognostiche di dettaglio, a norma del D.M. 11/3/1988, del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., comprensive di simulazioni di caduta massi nel caso che questi siano localizzati a valle di pareti rocciose, indirizzate a valutare la loro compatibilità con l'assetto idrogeologico e a prescrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità.
Per le aree localizzate in prossimità di corsi d'acqua dovranno essere condotte verifiche idrauliche approfondite di dettaglio che attestino la compatibilità degli interventi in progetto.
Classe III - indifferenziata – per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R.56/77.

Art. 31 della L.R.56/77

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde dei laghi e dei fiumi possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di *depurazione.*

20.2 – Fasce di rispetto dai corsi d'acqua

(…)

A causa della morfologia (…) *delle sponde del T, Stura, non è possibile stabilire un'ampiezza omogenea delle fasce di rispetto; i settori sottoposti a vincolo sono comunque individuati dalla classe IIIa* (…).

20.3 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate

(…)

4 – Ogni intervento ed attività che comporti modificazione o trasformazioni d'uso del suolo è condizionato, nel rispetto del PRGC, al rilascio di autorizzazione da parte del presidente delle Giunta Regionale o del Comune (…)

5 - Per le opere pubbliche e di interesse pubblico di cui alla L.R. 21/03/1984, n.18 si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/08/1986, n.34 e dell'art.6 e della L.R. 9/08/1989, n. 45.

Art. 21 – Fasce di rispetto da infrastrutture, impianti e opere

21.1 – Fasce di rispetto, arretramenti ed allineamenti sui cigli stradali

(…)

5 – Per le strade pedonali e quelle veicolari private gravate da servitù di pubblico transito avente sezione trasversale inferiore a mt. 5 l'arretramento minimo è fissato in mt. 3.

6 – Nelle fasce di rispetto delle strade pedonali è comunque consentita la realizzazione di locali e manufatti interrati, a condizione che venga garantita una sezione stradale minima di m.2.

(…)

8 – Nelle fasce di rispetto è fatto divieto di nuove costruzioni; sono consentiti, esclusivamente, i seguenti interventi:

(…) *attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi a condizione che siano garantiti adeguati spazi di sosta per gli automezzi di servizio, all'esterno della carreggiata stradale.*

21.3 – Area sciabile

(…)

3 – (…) *la realizzazione (…) di manufatti accessori è subordinata a preventiva autorizzazione comunale che viene rilasciata soltanto nel caso venga accertato che tali manufatti non interferiscono in alcun modo con l'attività sciistica e non pregiudicano la sicurezza dei praticanti.*

21.5 - Fasce di rispetto delle opere di presa di acquedotti e dalle vasche di accumulo di acqua potabile

1. Le aree di salvaguardia dei pozzi di captazione delle acque potabili sono rappresentate in cartografia secondo le delimitazioni approvate dalla Regione Piemonte sulla base del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n.15/R.

2. Nei casi in cui le determinazioni succitate non siano ancora state approvate si stabilisce una zona di tutela assoluta di m.10 di raggio dal punto di captazione ed inoltre zona di rispetto di m. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

3. Per serbatoi di accumulo di acqua potabile interrati, salve diverse specifiche disposizioni, è imposta una fascia di rispetto per una distanza radiale di mt. 50.
4. Le aree di salvaguardia delle captazioni potabili ridefinite con specifico provvedimento regionale ai sensi del regolamento regionale I51R12006 sono soggette ai vincoli e alle limitazioni d'uso introdotti dagli artt. 4 e 6 del regolamento stesso relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
Nelle aree di salvaguardia delle captazioni potabili non ancora ridefinite ai sensi del regolamento regionale 151R12006 bensì perimetrate secondo il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale richiamato al comma 2, ai sensi dell'art. li, comma 2, del Regolamento regionale 15/R/2006, fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, non sono ammessi nuovi insediamenti e usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa idrica captata.

21.6 - Fasce di rispetto degli elettrodotti
1. Per gli elettrodotti valgono le normative specifiche, comprensive anche delle indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (D.P.C.M. 08.07.2003, legge n. 36 del 22.02.2001, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. n.19 del 03.08.2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), e loro modifiche e integrazioni. Nel caso di attuazione di aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, così come definite al paragrafo 4 del D.M. 29.05.2008, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma l, letto h, della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero a uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Si precisa che, ai sensi del citato punto 4 dell'allegato al D.M. 29.05.2008, per fascia di rispetto si intende lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3) come definito, allo stato attuale, dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 sulle basse frequenze.
2. Per l'installazione degli impianti radioelettrici dovrà essere verificato il rispetto del Regolamento Comunale, redatto ai sensi della L.R. 19/2004 e delle sue delibere attuative.
3. Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti, l'accertamento presso i competenti uffici ENEL della tensione della linea e conseguentemente la richiesta al predetto Ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del presente articolo da fornirsi da tale Ente unicamente come traduzione tecnica delle norme del precitato regolamento di esecuzione. Ugualmente compete a chi intende edificare, lo spostamento delle linee aeree ai margini del lotto edificato e/o edificabile onde poter realizzare l'intervento richiesto

22.3 – Aree soggette a tutela ambientale si sensi del titolo II del D.Lgs. 42/2004
1 – Sono soggette a tutele ambientale (…):

- Il torrente Stura di Lanzo e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di m. 150.
- (…)
- Le aree soggette a usi civici e le aree boscate

4 – (…) *i detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati hanno l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione dalla Regione Piemonte* (…).

Art. 24 – Poteri di deroga

1 – I poteri di deroga alle norme e alle prescrizioni del PRGC possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblico o di interesse pubblico (…).
(…)

3 – Per edifici di interesse pubblico realizzato da soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione, il rilascio del titolo abitativo in deroga dovrà essere accompagnato dalla stima di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione di deroga, idonea a garantire il permanere della destinazione d'uso da cui deriva il pubblico interesse.
I poteri di deroga alle norme e alle prescrizioni del PRGC possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblico o di interesse pubblico (…):

Art. 35 – Aree agricole

Parti del territorio utilizzate a fini agricoli e non destinate dal PRGC ad altri usi.
(…)
Prescrizioni particolari
Nelle aree agricole è ammessa la realizzazione dei seguenti interventi:
(…)
8 – Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, alle condizioni fissate dall'art. 17 delle presenti NTA.
(…)
Nelle zone agricole l'altezza massima dei fabbricati destinati all'abitazione e di mt. 8

Art. 17 – Impianti tecnologici

(…)
5 – Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione del territorio e di salvaguardia dei beni culturali e ambientali, sono ammissibili in tutte le zone del PRGC, ad esclusione dei Centri Urbani, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
6 – Tali impianti comprendono i fabbricati destinati al ricovero delle attrezzature strettamente necessarie per la produzione di energia e, se realizzati da soggetti privati, sono soggetti a stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che preveda il vincolo alla destinazione d'uso dei manufatti e le modalità costruttive per il corretto inserimento ambientale dei medesimi che dovranno essere comunque coerenti con le prescrizioni dettate dall'art. 32 del Regolamento Edilizio (…).

3. VARIANTE IN PROGETTO

Per quanto riguarda la nuova destinazione d'uso delle opere dell'impianto in progetto, ovvero i manufatti di presa e la camera misure e l'edificio centrale, esse trovano rispondenza in quanto contenuto all'art. 17 delle NtA che definisce gli Impianti Tecnologici:

art.17 - Impianti tecnologici

1. Sono definiti tali:
 - i cimiteri;
 - le opere di presa e di riserva degli acquedotti;
 - il depuratore delle acque luride;
 - le cabine elettriche, telefoniche e per la distribuzione del gas.
 - gli impianti per la produzione di energia.
2. Detti impianti sono ammessi anche al di fuori delle zone urbanizzate.
3. Per la loro edificazione si dovrà ottemperare alle fasce di rispetto che le norme prescrivono; in assenza di prescrizioni specifiche, si farà riferimento alle vigenti norme in materia.
4. I volumi tecnici degli impianti tecnologici, relativi a pubblici servizi realizzati dagli enti istituzionalmente competenti, aventi caratteristiche di opere di urbanizzazione e di completamento dei servizi relativi agli insediamenti esistenti o previsti dal P.R.G., possono prescindere dalle destinazioni di Area, dalle previsioni parametriche e normative del Piano, fermo restando il rispetto delle distanze dai confini di proprietà.
5. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione del territorio e di salvaguardia dei beni culturali e ambientali, sono ammissibili in tutte le zone del PRGC, ad esclusione dei Centri Urbani, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
6. Tali impianti comprendono i fabbricati, da destinare al ricovero delle attrezzature strettamente necessarie per la produzione di energia e, se realizzati da soggetti privati, sono soggetti alla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che preveda il vincolo alla destinazione d'uso dei manufatti e le modalità costruttive per il corretto inserimento ambientale dei medesimi che dovranno comunque essere coerenti con le prescrizioni dettate dall'art.32 del Regolamento Edilizio precisando che nelle aree di particolare pregio ambienta-le e paesistico "Alte Valli di Lanzo" e nel "Biotopo di interesse comunitario denominato "Pian della Mussa" si dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e costruttive previste per gli interventi nei Centri Storici.
7. Sono esclusi dalla applicazione dei commi precedenti gli impianti per la produzione di energia al solo servizio dell'edificio (pannelli solari, fotovoltaici, ecc…) per i quali valgono le limitazioni dettate dal Regolamento Edilizio.

L'art. 34 delle NTA riporta inoltre la scheda relativa agli Impianti Tecnologici, andando a definire i caratteri della zona e gli interventi ammessi.
L'area su cui insisteranno i manufatti di presa e la camera misure, ed il sito della nuova centrale idroelettrica dell'impianto "Ciavanette" si inseriscono in questa definizione.
L'unica variazione proposta sarà l'aggiunta nel titolo della scheda della zona It4.

art. 34	IMPIANTI TECNOLOGICI					codice It_{1-3}
caratteri della zona	Aree destinate ad impianti tecnologici quali: (cimiteri, opere di presa degli acquedotti, depuratori fognari, ecc…)					
Destinazioni d'uso (art.7)	**F**	Servizi di interesse pubblico				
Tipi e modalità di intervento ammessi (art.8)	A-B	Manutenzione ordinaria e straordinaria				
	C	Restauro e risanamento conservativo				
	D1	Ristrutturazione di tipo A				
	D2	Ristrutturazione di tipo B				
	E1	Nuovo impianto				
	E2	Completamento				
	E3	Adeguamento igienico-funzionale				
	E4	Sostituzione edilizia				
	F	Ristrutturazione urbanistica				

Gli interventi ammessi sono quelli per realizzare e mantenere in efficienza gli impianti.

Nel condurre gli interventi suddetti si dovranno rispettare le norme di Legge e regolamentari per l'edificazione e il funzionamento proprie di ciascun impianto, nonché i limiti di altezza e di confrontanza di cui gli artt. 8 e 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444, i disposti dell'art. 21 delle presenti N.T.A. per quanto specificatamente riguarda le fasce di rispetto, gli allineamenti stradali.

Parametri edilizi ed urbanistici (art.9)					
It	Indice di densità territoriale	mc/mq.	--		
If	Indice di densità fondiaria	mc/mq.	--		
Rc	Rapporto di copertura	mq/mq.	--		
H	Altezza delle costruzioni	m.	--		
Np	N.ro dei piani della costruzione	n.	--		
Dc	Distanza dai confini	m.	--		

NOTE:

It 1 = depuratore;
It 2 = zona di previsione per localizzazione centrale idroelettrica;
It3 = Cimitero Comunale.

Figura 2 - Scheda IT – art. 34

art. 34	IMPIANTI TECNOLOGICI				codice It1-4
caratteri della zona	Aree destinate ad impianti tecnologici quali: (cimiteri, opere di presa degli acquedotti, depuratori fognari, ecc…)				
Destinazioni d'uso (art.7)	**F**	Servizi di interesse pubblico			
Tipi e modalità di intervento ammessi (art.8)	A-B	Manutenzione ordinaria e straordinaria			
	C	Restauro e risanamento conservativo			
	D1	Ristrutturazione di tipo A			
	D2	Ristrutturazione di tipo B			
	E1	Nuovo impianto			
	E2	Completamento			
	E3	Adeguamento igienico-funzionale			
	E4	Sostituzione edilizia			
	F	Ristrutturazione urbanistica			

Gli interventi ammessi sono quelli per realizzare e mantenere in efficienza gli impianti.

Nel condurre gli interventi suddetti si dovranno rispettare le norme di Legge e regolamentari per l'edificazione e il funzionamento proprie di ciascun impianto, nonché i limiti di altezza e di confrontanza di cui gli artt. 8 e 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444, i disposti dell'art. 21 delle presenti N.T.A. per quanto specificatamente riguarda le fasce di rispetto, gli allineamenti stradali.

Parametri edilizi ed urbanistici (art.9)					
	It	Indice di densità territoriale	mc/mq.	--	
	If	Indice di densità fondiaria	mc/mq.	--	
	Rc	Rapporto di copertura	mq/mq.	--	
	H	Altezza delle costruzioni	m.	--	
	Np	N.ro dei piani della costruzione	n.	--	
	Dc	Distanza dai confini	m.	--	

NOTE:

It 1 = depuratore;
It 2 = zona di previsione per localizzazione centrale idroelettrica;
It3 = Cimitero Comunale.

Figura 3 - Variante Scheda IT – art. 34